

8.2.2.3.2. 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è volta a soddisfare, prioritariamente, il fabbisogno n.3 “Promozione della formazione”. L’operazione è collegata, principalmente, alla Focus Area 1A “Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali” anche se, trattandosi di un intervento trasversale, incide anche su tutte le Focus Area indicate nella descrizione generale della Misura e su tutte e tre gli obiettivi trasversali: ambiente, clima e innovazione.

Infatti, la formazione dei consulenti sarà attuata su specifiche tematiche strategiche quali l’adozione del Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), il rispetto della condizionalità, il supporto per l’applicazione delle misure agro ambientali e Strumenti e metodi innovativi per l’erogazione dei servizi. Ciò al fine di contribuire fattivamente ad orientare tecnicamente le scelte aziendali e ad introdurre nuove tecniche e nuove soluzioni, favorendo una sensibilizzazione dei produttori sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali, sottolineando il ruolo che il settore primario può esercitare quale efficace strumento per il contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici.

La sottomisura 2.3 è attuata per mezzo di bandi pubblici regionali al fine di selezionare organismi e progetti di formazione rivolti a consulenti ed esperti che agiscono nell’ambito delle misure 1 e 2 del presente PSR.

I beneficiari nell’ambito della presente sottomisura sono selezionati seguendo procedure trasparenti e non discriminatorie aperte ad organismi pubblici e privati e riguarderanno soggetti singoli, associati e organizzazioni.

I bandi pubblici regionali specificano tematiche, azioni, ammissibilità e criteri di selezione dei progetti formativi e degli organismi erogatori di servizio nonché i criteri per l’ammissibilità e la selezione dei destinatari *finali* del servizio.

Le azioni di formazione dei consulenti dovranno riguardare le materie di seguito descritte:

- metodi e strumenti innovativi di erogazione della consulenza;
- obblighi a livello aziendale derivanti da Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e/o norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e la manutenzione di aree agricole;
- requisiti stabiliti per l’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva quadro sulle acque”) nonché i requisiti per l’attuazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.

150/2012;

- obblighi ai sensi della direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), la direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e la direttiva quadro sulle acque;
- rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e regionali relative a criteri di gestione forestale obbligatoria e alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-climatico-ambientali; certificazione forestale (FSC, PEFC) rispetto delle normative nazionali e regionali relative alla tutela del territorio, inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e prevenzione dei danni causati da azione antropica e calamità naturali (patologie, incendi boschivi, dissesto idrogeologico, eventi meteorici eccezionali, inquinamento ed altre cause abiotiche); rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) su terreno agricolo per arboricoltura e agroforestry e/o di norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- certificazione di processo e di prodotto in relazione alla normativa Timber regulation UE (“Due Diligence”);
- opportunità offerte dalle Misure previste nel PSR 2014-2020 per le scelte imprenditoriali e le procedure connesse alla presentazione della domanda e alle fasi successive all’ammissione al finanziamento, compreso il rispetto degli impegni assunti;
- standard di sicurezza sul lavoro e norme di sicurezza legate all’azienda;
- formazione sulle tematiche inerenti l’innovazione sviluppata nell’ambito di specifici progetti (PIF, PIT, cooperazione);
- *tecnologia e informatica, agricoltura di precisione.*

I moduli formativi potranno includere un modulo pratico da svolgere in azienda per testare sul campo le nozioni apprese nel corso della formazione in aula.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è previsto sotto forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile.

Il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari definita in ragione dell'opzione b) del paragrafo 1 dell'art. 67 del Reg. 1303/2013, applicando il metodo previsto alla lettera b), paragrafo 5, dell'art 67. Sono state individuate 3 classi di valore ammissibile della spesa differenziate in base alla durata espressa in ore:

1) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 254,31 euro per ogni ora, oltre a 2,26 euro per allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata <20 ore;

2) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 196,81 euro per ogni ora, oltre a 1,70 euro per

allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata tra 21 e 60 ore;

3) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 161,47 euro per ogni ora, oltre a 1,35 euro per allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata >60 ore.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);*
- *D. Lgs. 150/2012 in attuazione dell'articolo 55 del Reg. (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'articolo 14 della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata);*
- *Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ;*
- *Direttiva quadro delle acque in attuazione dell'articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- *Direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e la Direttiva 2009/147/EC (conservazione degli uccelli selvatici);*
- *Reg. (UE) n. 995/2010, n. 363/2012 e n. 607/2012 in materia di commercio del legno;*
- *Reg. (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 e provvedimenti attuativi in materia di condizionalità;*
- *D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *D.M. 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura "approvato in applicazione dell'articolo 1-ter della legge 11agosto 2014, n. 116, per quanto di opportuna rilevanza;*
- *Quadro Nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 (Quadro di riferimento e indirizzo per gli interventi forestali potenzialmente attivabili sul territorio nazionale con i PSR regionali nell'ambito delle Misure di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020);*
- Legge forestale della Regione Toscana (LR 39/00 e s.m.i.);
- Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
- DGR del 17 dicembre 2007 n.968 e s.m.i. su “Accreditamento Agenzie formative”
- Complementarietà con altri fondi e programmi come riportato nel paragrafo 14

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della presente sottomisura sono:

- le Agenzie formative accreditate sul Sistema Toscano ai sensi della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e della DGR del 17 dicembre 2007 n.968 e s.m.i. su “Accreditamento Agenzie formative” preposte ad azioni per il trasferimento della conoscenza dirette agli addetti pubblici e privati del settore agricolo, agroalimentare e forestale, gestori del

territorio e PMI in zone rurali.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle tabelle standard di costi unitari di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità per ricevere il sostegno sono:

- essere Enti di formazione accreditati ai sensi della Legge Regionale n. 32/2002 e s.m.i.;
- dimostrare il possesso di adeguate qualifiche, capacità, esperienze e competenze professionali all’interno dello staff:
 - esperienza nell’attività di docenza, nelle materie oggetto dell’attività di formazione, di almeno 120 ore negli ultimi 3 anni da parte di almeno un docente all’interno dello staff
 - titolo di studio in possesso dei formatori e dei tutor non inferiore al diploma di laurea
 - staff sufficiente in rapporto alla dimensione del servizio erogato.

Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall’analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni.

La selezione si effettua con una procedura di valutazione che tenga conto, oltre che delle condizioni di eleggibilità, degli aspetti relativi alla rispondenza dei progetti agli obiettivi definiti negli avvisi, la qualità tecnica e didattica, l’efficienza logistica ed operativa, nonché la congruità economica del progetto.

Per quanto riguarda i fruitori del servizio, verrà data priorità di accesso a:

- giovani consulenti dello staff degli organismi di consulenza riconosciuti che devono perfezionare le proprie conoscenze;
- consulenti che erogano il servizio durante il periodo di programmazione 2014-2020 al fine del loro aggiornamento.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è del 100% della spesa ammissibile.

Viene stabilito un tetto per il sostegno uguale a 200.000,00 Euro per triennio per beneficiario.

La spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate è calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Irpet “La stima dei costi standard della formazione per le misure previste nel Programma di Sviluppo Rurale” ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii) dell’articolo 67 del Reg. UE 1303/2013.

Sono state individuate 3 classi di valore ammissibile della spesa differenziate in base alla durata espressa in ore:

- 1) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 254,31 euro per ogni ora, oltre a 2,26 euro per allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata <20 ore;*
- 2) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 196,81 euro per ogni ora, oltre a 1,70 euro per allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata tra 21 e 60 ore;*
- 3) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 161,47 euro per ogni ora, oltre a 1,35 euro per allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata >60 ore.*

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Come sottomisura 1.1

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Come sottomisura 1.1

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Come sottomisura 1.1

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per le attività formative si utilizza l'opzione b) comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) N. 1303/2013 "tabelle standard di costi unitari", consistente di tre valori che descrivono il costo standard relativo a tre principali

tipologie di durata dei corsi. La metodologia utilizzata corrisponde a quanto indicato nella “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) elaborata per i fondi strutturali e di investimento europei (EGESIF_14-0017)”.

Il valore di spesa ammissibile per allievo e per ogni ora di partecipazione a corsi ed attività di gruppo è stata definita a norma del comma 5) dell'art. 67 del Reg. (UE) N. 1303/2013 lettera b), conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari applicabili nelle politiche dell'Unione (nel caso specifico del FSE) per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari. In particolare è stato utilizzato il database della Regione Toscana con i dati di costo relativi ai progetti formativi per occupati (o formazione continua) di durata fino a 160 ore, finanziati e conclusi con il Fondo Sociale Europeo in Toscana.

Le singole voci di spesa sono state classificate in maniera da dare luogo a due macrotipologie:

- Spese strutturali per la realizzazione del progetto (SRP), intendendo tutte quelle spese che sono strutturalmente e direttamente legate alla realizzazione complessiva dell'intervento progettuale.*
- Spese collegate alla frequenza degli allievi (SFA), macrotipologia che raggruppa spese che permettono di misurare l'andamento del percorso progettuale in termini di oggettiva frequenza degli allievi.*

Su tale base sono stati individuati i valori di riferimento dell'analisi, le Unità di Costo Standard (UCS), per ora di formazione:

- UCS - Spese strutturali per la Realizzazione del Progetto (UCS - SRP)*
- UCS – Spese collegate alla frequenza degli allievi (UCS - SFA)*

Sono stati individuati i seguenti tre diversi valori standard:

1) Valore ammissibile di spesa strutturale per la realizzazione del progetto (UCS-SRP) pari a 254,31 euro per ogni ora, oltre a 2,26 euro per allievo relativo alla spesa collegata alla frequenza degli allievi (UCSSFA) per l'organizzazione ed erogazione di corsi ed attività di gruppo della durata uguale o inferiore a 20 ore;

2) Valore ammissibile di spesa strutturale per la realizzazione del progetto (UCS-SRP) pari a 196,81 euro per ogni ora, oltre a 1,70 euro per allievo relativo alla spesa collegata alla frequenza degli allievi (UCSSFA) per l'organizzazione ed erogazione di corsi ed attività di gruppo di durata compresa tra 21 e 60 ore;

3) Valore ammissibile di spesa strutturale per la realizzazione del progetto (UCS-SRP) pari a 161,47 euro per ogni ora, oltre a 1,35 euro per allievo relativo alla spesa collegata alla frequenza degli allievi (UCSSFA) per l'organizzazione ed erogazione di corsi ed attività di gruppo della durata oltre le 60 ore.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Non pertinente

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Come sottomisura 1.1

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Come sottomisura 1.1

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Come sottomisura 1.1

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Vedi Sottomisura 2.1

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente